



LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 08 05 1985 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29 5 1985 N. 22

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 " Norme per l' attuazione del diritto allo studio universitario ".

ARTICOLO 1

Il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 e' sostituito dai seguenti due commi:

<< Le elezioni dei docenti di cui alla lettera e) e degli studenti di cui alla lettera f) si svolgono contemporaneamente alle elezioni degli organi collegiali universitari e salvo quanto previsto nel comma successivo con l' osservanza delle modalita' per le stesse previste. La partecipazione alla votazione concernente i rappresentanti di cui alla lettera f) di almeno il 5 per cento degli aventi diritto comporta la validita' della votazione stessa e la elezione della totalita' dei rappresentanti degli studenti >>.

ARTICOLO 2

La disposizione di cui al terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 come modificata dal precedente articolo 1 si applica anche alla prima rinnovazione del Consiglio di Amministrazione dell' Ente regionale per il diritto allo studio universitario - ERSU ancorche' la relativa votazione sia avvenuta anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 8 maggio 1985

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1985

___Num:0037

___Boll__Uff__Num:22

___Boll__Uff__Anno:1985